



Istituto d'Istruzione Superiore

**Silvio D'Arzo**

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO

## *Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 06/11/2025*

**Art. 1** - L'Istituto d'istruzione superiore "Silvio D'Arzo" (Liceo Scientifico, Tecnico Economico e Tecnologico, Professionale Manutenzione e Assistenza tecnica e Industria e Artigianato per il Made in Italy) è gestito dal Consiglio d'Istituto e, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dagli organi collegiali e individuali previsti dal Decreto legislativo n°297, 16.04.1994, fatte salve le modificazioni normative successivamente intervenute.

- PARTE PRIMA -

### ***Gli organi collegiali***

**Art. 2** – Gli organi della gestione didattica e amministrativa dell'Istituto sono:

- il Consiglio d'Istituto;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio docenti;
- i Consigli di classe;
- il Comitato per la valutazione dei docenti.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di norma non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

L'ufficio di presidenza, all'inizio di ogni anno scolastico, programma e pubblicizza in modo adeguato le riunioni degli organi collegiali.

### ***Il Consiglio d'Istituto***

**Art. 3** - Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo presidente che è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della Giunta esecutiva o della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nei casi di necessità - e sempre che l'ordine del giorno non preveda impegni di spesa - il Consiglio d'Istituto può essere convocato per le vie brevi anche con solo ventiquattro ore di anticipo.

L'ordine del giorno è predisposto dal presidente; devono esservi inclusi i punti richiesti dalla Giunta; tiene anche conto delle proposte avanzate dai consiglieri e può essere corredato da note esplicative riguardanti i problemi da discutere.

**Art. 4** - Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, senza diritto di intervento, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, compatibilmente con la capienza e l'idoneità dei locali disponibili e con l'ordinato svolgimento delle riunioni. Su invito del Consiglio d'Istituto il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può partecipare ai lavori, con diritto di parola ma non di voto.

**Art. 5** – Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.



Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Istituto e della Giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano, salvo che si tratti di deliberare su situazioni riguardanti singole persone. In tal caso si procede a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, a meno che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

**Art. 6** - La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante pubblicazione, nell'apposito albo d'Istituto, della copia o dell'estratto della delibera da parte del segretario del Consiglio. L'affissione all'albo è effettuata entro il termine massimo di otto giorni dalla seduta del Consiglio e si protrae per almeno dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque, avendone interesse, ne faccia richiesta.

La copia (o l'estratto della delibera) da pubblicare all'albo è consegnata al dirigente scolastico dal segretario del Consiglio; il dirigente ne dispone la pubblicazione immediata. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

### ***La Giunta esecutiva***

**Art. 7** - La Giunta esecutiva – in aggiunta alle funzioni stabilite dall'ordinamento - provvede a raccogliere tutte le informazioni possibili per una più approfondita e documentata discussione, in Consiglio, dei punti all'ordine del giorno.

### ***Il Collegio docenti***

**Art. 8** – Il Collegio docenti è la sede in cui si realizza la partecipazione collettiva al processo educativo scolastico da parte di tutti i docenti. Il presidente, che è di diritto il dirigente scolastico, convoca il Collegio mediante comunicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno delle riunioni.

Nel predisporre l'ordine del giorno il dirigente è tenuto a includervi anche la richiesta del singolo insegnante, cui compete illustrarla nel corso della riunione; al Collegio spetta la decisione se discutere o meno il punto in oggetto.

Il Collegio si riunisce ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.



### ***Il Consiglio di classe***

**Art. 9** - Il Consiglio di classe è convocato di norma dal dirigente scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi componenti; alle sedute partecipano di diritto studenti e genitori eletti.

**Art. 10** – Tra i membri del Consiglio di Classe è nominato il Coordinatore di Classe le cui funzioni sono esplicitate nel PTOF. Il Consiglio di classe può nominare tra i suoi membri dei coordinatori responsabili con il compito di stimolare, programmare e dirigere le attività integrative.

### ***Il Comitato per la valutazione dei docenti***

**Art. 11** – Il Comitato per la valutazione è presieduto dal dirigente scolastico, resta in carica tre anni scolastici ed è costituito (ai sensi della L. 107/2015, art.1, c. 129) dai seguenti componenti:

- a. tre docenti dell'Istituto, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- b. un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di istituto\*
- c. un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato, in composizione ristretta (dirigente scolastico, che lo presiede, docenti di cui al punto a., integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor del docente neo assunto) esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.



## - PARTE SECONDA -

### ***Assemblee e comitati dei genitori***

**Art. 12** - Ai genitori è data facoltà di richiedere, in ore extra-didattiche, l'uso dei locali della scuola per assemblee da loro indette, di classe o d'Istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe o di almeno un terzo dei genitori della classe; l'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori se gli alunni iscritti non superano le cinquecento unità, duecento se gli alunni iscritti non superano le mille unità, trecento negli altri casi (D. lgs. n°297/1994, art.15, c.4).

Per l'assemblea di classe è sufficiente la richiesta avanzata al dirigente scolastico. Per l'assemblea d'Istituto dei genitori, il dirigente, sentita la Giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante pubblicazione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. I genitori hanno inoltre la facoltà di richiedere la presenza, ai loro incontri, dei docenti della classe e/o del dirigente scolastico.

**Art. 13** - I genitori eletti nei Consigli di classe possono costituirsi in comitato, nel cui ambito può essere eletta una direzione allo scopo di rendere più agevoli i contatti con gli organi istituzionali e collegiali della scuola.

### ***Assemblee e comitati degli studenti***

**Art. 14** - Gli studenti possono riunirsi in assemblee d'Istituto e di classe. Non possono svolgersi assemblee negli ultimi trenta giorni di lezione.

**Art. 15** - La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea studentesca di Istituto devono essere notificati al dirigente scolastico con un anticipo di almeno sette giorni. In caso di eventi straordinari e imprevisti, l'assemblea può essere autorizzata anche senza il rispetto di tale termine.

L'assemblea d'Istituto non può svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato studentesco o su richiesta di almeno il dieci per cento degli studenti iscritti o su richiesta al Consiglio di Istituto dei rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio stesso.

**Art. 16** - L'assemblea di classe mensile, della durata di due ore, deve essere richiesta, per delega del dirigente scolastico, al docente coordinatore dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli alunni, almeno tre giorni prima della data stabilita. La richiesta deve essere effettuata in forma scritta e con firma apposta dagli insegnanti che concedono la propria ora.

L'assemblea non può svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana nel corso dell'anno scolastico.



La prima assemblea dell'anno scolastico si svolge nel mese di ottobre, è concessa dal dirigente a tutte le classi, ed è dedicata alle elezioni annuali.

**Art. 17** - Il dirigente scolastico può autorizzare, in alternativa alle assemblee di classe e con le stesse modalità previste dall'art. 16, assemblee degli studenti di corso o per classi collaterali per la discussione di problemi comuni.

**Art. 18** - Il Comitato studentesco d'Istituto è formato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta provinciale ed è convocato dal presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Il Comitato

- a. può riunirsi durante l'orario delle lezioni, previa autorizzazione del dirigente scolastico;
- b. esprime pareri e formula proposte agli organi dell'Istituto per questioni rilevanti relative all'organizzazione scolastica;
- c. è organo di collegamento tra gli studenti e l'ufficio di presidenza;
- d. organizza le assemblee d'Istituto;
- e. elegge un presidente ed un vice presidente che restano in carica fino al termine dell'anno scolastico;
- f. con l'apporto di tutti gli organi dell'Istituto, favorisce la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

**Art. 19** - Il presidente del Comitato studentesco designa un segretario addetto alla verbalizzazione delle riunioni.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei componenti.

I rappresentanti degli studenti possono riunirsi nei pomeriggi di apertura dell'Istituto, nel rispetto delle *Norme di funzionamento dell'Istituto*.

Il Comitato, al fine di promuovere il diritto di associazione tra gli studenti, può richiedere al dirigente scolastico la disponibilità di alcuni locali dell'Istituto.

**Art. 20** - Ai fini delle iniziative complementari e delle attività integrative previste dal D.P.R. n° 567, 10.10.1996, il Comitato studentesco può richiedere, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse;

- a. esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che assume la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative;
- b. nelle iniziative gestite direttamente dall'Istituto, elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio d'Istituto e delle somme eventualmente raccolte, con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione;
- c. può realizzare, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative dell'Istituto e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'Istituto, con vincolo di destinazione.

Alle associazioni studentesche si applicano le norme del Codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca si costituisce mediante deposito gratuito



agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi tra gli associati. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne.

**- PARTE TERZA -****La Biblioteca**

**Art. 21** - La biblioteca funziona secondo un orario stabilito compatibilmente con la normativa vigente in materia di obblighi del personale docente e non docente. Il Dirigente scolastico può, su designazione del Collegio docenti e previo assenso dell'interessato, affidare ad uno o più insegnanti le funzioni di direttore della biblioteca. Gli insegnanti con orario didattico inferiore alle diciotto ore settimanali possono destinare le ore a disposizione per il funzionamento della biblioteca, purché l'Istituto non ravvisi altre necessità.

**Art. 22 – Regolamento della biblioteca**

- a. Il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti dell'Istituto possono consultare i libri nei locali della biblioteca o prenderli a prestito
- b. la biblioteca è aperta secondo l'orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico
- c. il prestito, la restituzione e la consultazione possono essere effettuati solo in presenza di un responsabile della biblioteca; intere classi o gruppi di studenti possono usufruire della biblioteca sotto la guida di un insegnante responsabile, previa prenotazione
- d. sono concesse in prestito a domicilio per un periodo non superiore a trenta giorni tutte le opere non di *consultazione*, in numero non superiore a tre; le opere di *consultazione* possono essere esaminate nei locali della biblioteca
- e. la richiesta di prestiti deve essere fatta contro presentazione di un documento di identità (per gli alunni), annotata su apposita scheda, accompagnata dalla data, dal nome e cognome, classe di appartenenza (per gli alunni) e firma del richiedente; anche la restituzione deve essere controfirmata
- f. gli insegnanti, previa registrazione a proprio nome, possono prelevare più testi da utilizzare in classe e sono responsabili della loro custodia e riconsegna
- g. tutti i libri in prestito devono essere restituiti entro il 31 maggio, per permettere le operazioni di controllo e riordino della biblioteca; gli studenti impegnati negli esami di Stato restituiscono le opere prese a prestito al termine delle prove orali
- h. previo accordo con il bibliotecario, i docenti che rimangono in servizio presso l'Istituto possono richiedere una proroga del prestito fino al 15 settembre
- i. i docenti possono accedere ai locali della biblioteca in ogni momento per svolgere attività legate alla loro funzione
- j. chi accede al prestito deve conservare con cura i testi e restituirli integri, in caso contrario è tenuto a rimborsare il prezzo di copertina, aggiornato, del libro danneggiato o non restituito; in assenza di tale adempimento, la segreteria è autorizzata a non consegnare i documenti scolastici
- k. il personale incaricato della gestione della biblioteca è responsabile delle disposizioni citate.
- l. l'istituto si impegna a incrementare il patrimonio librario cartaceo e digitale e a potenziare l'accesso ai testi anche attraverso modalità di prestito on-line, regolamentato da apposite norme



- PARTE QUARTA -

**Norme di funzionamento dell'Istituto**

**Art. 23 – RICEVIMENTI GENITORI-** In periodi stabiliti nel Piano Annuale delle Attività, i docenti ricevono i genitori degli studenti secondo un orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico. Il ricevimento avviene secondo le modalità deliberate dal Collegio Docenti. Il Collegio docenti può deliberare due incontri annuali di tutti gli insegnanti con i genitori degli alunni.

**Art. 24 –** Sulla base delle aree individuate nel PTOF, il dirigente scolastico predispone annualmente un prospetto della progettazione extracurriculare, sottoposto all'approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, ciascuno per i propri ambiti di competenza.

Il dirigente individua, per il coordinamento delle varie attività, un responsabile del piano.

**Art. 25 –** Il prolungamento dell'orario di apertura dell'Istituto è finalizzato

a. con riferimento agli alunni dell'Istituto, alla realizzazione di corsi di recupero, corsi di sostegno e di aiuto allo studio, moduli didattici di approfondimento, sperimentazione di metodologie didattiche innovative, iniziative complementari a valenza socializzante (p.e. teatro, arti figurative, musica, canto, attività sportive)

b. con riferimento ai genitori degli studenti e alla popolazione del territorio, alla realizzazione di attività culturali, educative, ricreative e sportive.

**Art. 26 -** Il Consiglio d'Istituto favorisce la formazione di GRUPPI CULTURALI studenteschi interni. Ciascun gruppo è guidato da un insegnante con il compito di dirigerne l'attività. Ai suddetti gruppi è consentito l'uso delle strutture scolastiche, nel rispetto delle norme di funzionamento dell'Istituto.

**Art. 27 -** L'UTILIZZO DELLE AULE normali e speciali, fuori dall'orario delle lezioni, da parte degli alunni e docenti che ne facciano richiesta, è consentito fino alle ore 18.00. Gli alunni che intendono usufruire di tale possibilità, per attività di studio comune, ricerche, rielaborazione dei programmi, ecc., devono presentare domanda scritta al dirigente scolastico, indicando le ore di utilizzazione, i nomi degli studenti partecipanti, del docente che li segue e del responsabile dell'attività.

Per l'uso delle aule speciali e della biblioteca è obbligatoria la presenza di un docente della materia.

**Art. 28 – INGRESSO E USCITA DALL'ISTITUTO –** Gli studenti possono accedere alle aule a partire dalle ore 7.40. La sorveglianza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio. Cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni i docenti entrano in aula.

La vigilanza sugli alunni durante l'INTERVALLO è affidata ai docenti in orario di servizio e ai collaboratori scolastici. L'ufficio di presidenza predispone annualmente un piano di sorveglianza per le aree comuni interne ed esterne.

Durante l'uscita dalla scuola, la vigilanza sugli alunni delle rispettive classi è effettuata dagli insegnanti dell'ultima ora di lezione.



**Art. 29** - I RITARDI devono essere adeguatamente motivati. In particolare gli alunni in ritardo sono ammessi in classe solo previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza. Gli alunni in ritardo oltre dieci minuti dall'inizio delle lezioni sono ammessi in classe all'inizio dell'ora successiva.

Il dirigente scolastico può consentire l'ingresso in classe anche in assenza di giustificazione del genitore, pur rimanendo l'obbligo della giustificazione entro il giorno successivo.

L'insegnante che riceve l'alunno annota il ritardo sul registro di classe.

I ritardi ripetuti saranno segnalati alla famiglia dai docenti coordinatori di classe.

I ritardi reiterati senza valida motivazione e/o documentazione influiranno sul voto di condotta e possono, a discrezione del Consiglio di Classe, condurre a sanzioni disciplinari.

**Art. 30** - Le ASSENZE dovranno essere giustificate entro il giorno del rientro in modalità on line, con apposita procedura informatica sul Registro elettronico. Se l'assenza è dovuta a motivi non di malattia (es. viaggio) è buona norma che il coordinatore di classe ne sia preventivamente informato.

Il ritardo nella giustificazione dell'assenza comporta segnalazione alla famiglia e costituisce infrazione al presente regolamento che, se reiterata, può, a discrezione del Consiglio di Classe, condurre a sanzioni disciplinari. In ogni caso, la giustificazione dovrà essere effettuata non oltre il terzo giorno dal rientro a scuola. In caso di ripetute e/o sospette assenze, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni. La frequenza ai corsi di recupero o ad attività pomeridiane integrative costituisce un preciso obbligo scolastico e pertanto le relative assenze hanno l'obbligo di essere giustificate.

**Art. 31** - L'USCITA DALLE AULE deve essere limitata a casi di effettiva necessità e concessa dall'insegnante a non più di uno studente per volta.

Ad ogni cambio di docente deve essere effettuato il controllo degli studenti in aula. Non è consentito uscire dalle aule durante la prima ora di lezione ed in quella successiva all'intervallo, salvo scelte diverse da parte dei singoli Collegi di indirizzo.

**Art. 32** – L'USCITA ANTICIPATA dall'Istituto per gli studenti maggiorenni viene concessa dal dirigente scolastico solo a fronte di una motivazione adeguata e alla fine della quarta ora di lezione.

Le uscite ripetute saranno segnalate alla famiglia dai docenti coordinatori di classe.

Per i minorenni il permesso di uscita è concesso solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato.

**Art. 33** - Le ASTENSIONI COLLETTIVE sono ingiustificate. I genitori degli alunni minorenni che vi hanno partecipato devono segnalare di esserne al corrente comunicandolo al Coordinatore di Classe secondo le modalità ritenute più opportune e giustificandole tempestivamente sul Registro elettronico.

**Art. 34** - Nel caso di GRAVE INDISPOSIZIONE di un alunno nel periodo della sua permanenza a scuola, e ove lo si ritenga necessario, l'Istituto ricorre al *Pronto intervento*.



**Art. 35** - Il registro elettronico riporta l'annotazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate di ciascun allievo. È consentito in ogni momento prenderne visione.

**Art. 36** - La presenza di ESPERTI alle lezioni deve essere approvata dal Consiglio di classe, comunicata con congruo anticipo al dirigente scolastico ed è disciplinata dall'apposito regolamento.

**Art. 37** - L'uso delle ATTREZZATURE destinate a specifiche discipline (scientifiche, tecnico-professionali, sportive) è regolamentato di comune accordo dai rispettivi insegnanti con l'approvazione della dirigenza.

**Art. 38** - L'alunno deve essere provvisto dell'apposito vestiario per partecipare alle esercitazioni in PALESTRA. Prima di accedervi e al termine delle lezioni, gli alunni sostano brevemente negli spogliatoi per il cambio degli indumenti.

Non è permesso entrare in palestra privi delle scarpe da ginnastica. A lezione iniziata negli spogliatoi non deve rimanere nessuno.

I trasferimenti delle classi alla e dalla palestra devono effettuarsi in tempi brevi.

Non è permesso allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante, che può peraltro consentire agli alunni, momentaneamente indisposti, di non partecipare attivamente alla lezione.

**Art. 39** – I DANNI - Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni - e nel caso particolare dei locali dell'Istituto - è dovere civico, e che lo spreco e il danneggiamento si configurano come forme di violenza e di inciviltà, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento relativi ai danni derivanti da fatti o atti compiuti durante le attività scolastiche:

a. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali, degli arredi e delle attrezzature è tenuto ad indennizzare il danno

b. nel caso in cui il responsabile o i responsabili del danno non vengano individuati, è la classe, come gruppo sociale, ad assumersene l'onere, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nelle sue attività

c. qualora il danneggiamento riguardi spazi comuni (atrio, corridoio, servizi, laboratori, aule speciali, aule utilizzate a rotazione) e non ci siano responsabilità accertate, sono le classi o gli alunni che insieme utilizzano quegli spazi a farsi carico della spesa.

Viene scelto il principio della corresponsabilità perché ciascuno si senta coinvolto e si astenga da atteggiamenti di superficiale individualismo.

E' compito dell'ufficio tecnico stimare i danni verificatisi e comunicare in forma scritta agli studenti interessati, e ai loro genitori, la richiesta di reintegrazione per la quota spettante.

**Art. 40** – Nei locali dell'Istituto comprese le aree di pertinenza all'aperto, ai sensi della normativa vigente, è VIETATO FUMARE.

In caso di inadempienza l'ufficio di presidenza applicherà le sanzioni previste dall'ordinamento, oltre a quella prevista per gli studenti dal successivo art. 48 e in base al regolamento specifico.

**Art. 41** – All'interno dell'Istituto e nelle aree di pertinenza all'aperto non è consentito utilizzare:



a. **TELEFONI CELLULARI.** Alla luce della circ. MIM 3392 del 16/06/2025 "è vietato l'utilizzo dello smartphone anche a fini didattici. L'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. Analogamente, l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito dei specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazione.

b. **DISPOSITIVI DI RIPRODUZIONE E REGISTRAZIONE DEL SUONO, DI RIPRESA DI IMMAGINI e PORTATILI DI OGNI TIPO** se non a scopi didattici, opportunamente concordati con il docente e personale di servizio.

In caso di infrazione da parte degli studenti, i docenti, indipendentemente dallo stato dei dispositivi sopra menzionati (sia accesi che spenti), potranno ritirarli e consegnarli al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, che provvederanno a restituirli secondo le modalità concordate con i genitori.

Lo studente è inoltre ammonito in modo scritto.

La violazione del divieto durante una prova scritta, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, comporta in termini di valutazione le medesime conseguenze previste in caso di verifica copiata.

Le sanzioni non escludono le maggiori conseguenze stabilite dall'ordinamento, relative al diritto alla riservatezza per i soggetti che hanno subito la lesione.

Per ragioni di particolare urgenza e gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono dell'istituto per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, con l'autorizzazione del docente.

**Art. 42** - E' necessario che i RIFIUTI siano deposti negli appositi contenitori per ragioni di igiene, di educazione e di decoro. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno dell'edificio scolastico. Deve essere impegno di tutti conservare i marciapiedi e le aree cortilive, puliti e nelle migliori condizioni, anche estetiche.

**Art. 43.** - Gli alunni, al pari di tutto il personale scolastico, sono tenuti al rispetto del contesto istituzionale nel quale operano per cui devono presentarsi con un **ABBIGLIAMENTO** adeguato; tale richiamo è finalizzato ad una corretta convivenza che vale nel contesto attuale e, ovviamente, in un'ottica volta al futuro, poiché buona norma nonché prassi per tutti gli uffici siano essi pubblici e/o privati.

**- PARTE QUINTA -*****Regolamento di disciplina per gli alunni***

**Art. 44** – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica o locale.

Il comportamento non adeguato al contesto scolastico, sanzionato anche da note disciplinari e/o sospensione dalle attività didattiche, può influire sulla decisione di accettare la richiesta di passaggio ad altri indirizzi dell'Istituto. Tale decisione è rimessa ai Consigli di Classe coinvolti, sentito il parere del dirigente scolastico.

**Art. 45** - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

**Art. 46** - Tutti gli organi che applicano le sanzioni tengono conto delle attenuanti, delle aggravanti e della situazione personale dell'alunno.

Le sanzioni applicate agli studenti incidono sul voto di condotta.

**Art. 47** - Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

***Sanzioni***

**Art. 48** – Per fatti che turbino il regolare andamento della lezione; disturbo della lezione; mancanza ai doveri scolastici; negligenza; comportamento non corretto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, degli altri alunni e di tutti i soggetti che collaborano con l'Istituto; ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio d'ora, si applicano in prima istanza le seguenti sanzioni, graduate secondo la gravità del fatto:

- a. ammonizione verbale effettuata dal docente o nota generica, annotata sul registro elettronico;
- b. nota disciplinare comminata dal docente, annotata sul registro elettronico
- c. nota disciplinare comminata dal docente, annotata sul registro elettronico, con accompagnamento dell'alunno dal dirigente scolastico.

Le sanzioni scritte devono essere annotate sul registro visibili ai genitori.

**Art. 49** - Per assenze ingiustificate; inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza; utilizzazione non corretta di strutture, macchinari, sussidi didattici; danni non



gravi arrecati al patrimonio dell'Istituto e a beni e strutture di enti pubblici, organizzazioni e soggetti privati, anche in occasione di uscite dall'Istituto, di visite e viaggi d'istruzione; uso di linguaggio contrario alla pubblica decenza; inosservanza del divieto di fumo nei locali dell'Istituto o nell'area cortiliva; reiterate infrazioni di cui al precedente articolo, si applicano in prima istanza le seguenti sanzioni, graduate secondo la gravità del fatto:

- a. nota disciplinare comminata dal docente, annotata sul registro elettronico
- b. nota disciplinare comminata dal docente, annotata sul registro elettronico, con accompagnamento dell'alunno dal dirigente scolastico.
- c. nota disciplinare comminata dal docente coordinatore di classe, dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori, annotata sul registro di classe, anche su proposta dei docenti.

In ogni caso è previsto il risarcimento del danno se dovuto.

Per l'utilizzo dello smartphone a scuola sono previste le seguenti sanzioni:

dopo il richiamo verbale si procede con l'ammonizione sul registro (ogni ammonizione va comunicata per iscritto al coordinatore).

Alla terza ammonizione il coordinatore porta lo studente in presidenza/vicepresidenza dove gli verrà assegnata una nota disciplinare.

All'ammonizione successiva alla nota disciplinare il docente manda lo studente in presidenza/vicepresidenza, dove verrà ritirato il cellulare, chiamati i genitori e assegnata la nota disciplinare.

Tutte le note disciplinari relative all'uso del cellulare verranno date esclusivamente dalla presidenza e verranno conteggiate nel computo totale ai fini di un eventuale provvedimento disciplinare.

### **Art. 50 - Cyberbullismo**

L'alunno autore di atti di cyberbullismo, opportunamente accertati, verrà sanzionato tenendo conto delle sue caratteristiche personali e delle circostanze che fanno da corollario all'episodio.

Nell'ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito (nota disciplinare, sospensione) si prevede la seguente procedura:

- Creare situazioni che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi di cui si è reso protagonista (es. lettera di scuse; scuse in un incontro con la vittima, interventi/discussione in classe)
- Attivare percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica di riferimento (es. prestare attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, provvedere a operazioni di piccole manutenzioni).

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curriculum personale, quali:

- La non ammissione alla classe successiva
- La non ammissione all'esame di maturità
- L' esclusione dallo scrutinio finale
- L' allontanamento dalla comunità scolastica

Resta inteso che il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora



il fatto commesso possa costituire reato.

**Art. 51** - Avverso le sanzioni di cui agli articoli 48, 49 e 50, è ammesso ricorso scritto da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di garanzia d'istituto.

### ***L'Allontanamento dalle lezioni***

#### ***Lo statuto delle studentesse e degli studenti***

Il DPR n. 134/2025 modifica il DPR n. 249/1998, introducendo una visione più articolata delle conseguenze a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Le sanzioni, infatti, devono sempre essere trasformate in occasioni formative. La riforma supera la logica meramente sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo che mira alla riabilitazione dello studente attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Rispetto alla precedente formulazione dello Statuto è espressamente previsto che le infrazioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, graduate secondo la gravità del comportamento o al permanere della situazione di pericolo nonché, per quanto possibile, ispirate al principio della riparazione del danno.

In deroga all'art. 2 del presente Regolamento, il dirigente scolastico può convocare d'urgenza il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, organi competenti per la sanzione dell'allontanamento, entro ventiquattro ore dal fatto commesso.

#### **Art. 52** L'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni

Per l'allontanamento fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera attività di approfondimento da svolgersi presso l'Istituzione Scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e alle loro conseguenze.

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere applicata soltanto in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari (di norma sanzionate con almeno tre note disciplinari) e di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente.

**Art. 53** In caso di danni a beni materiali è previsto l'obbligo del risarcimento.

#### ***L'allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni***

**Art. 54** - La sanzione dell'allontanamento da tre a quindici giorni è decisa dal Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

La sanzione è stabilita previa convocazione dell'alunno e dei genitori, invitati ad esporre le proprie ragioni. Lo studente è coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica (enti del Terzo settore,



associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Tali attività, inserite nel PTOF, sono commisurate all'orario scolastico e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari. Il consiglio di classe può inoltre deliberare la prosecuzione delle attività educative anche dopo il rientro dello studente, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento.

La sanzione deve essere comunicata in forma scritta ai genitori dello studente.

Lo studente può ricorrere contro la sanzione all'Organo di garanzia d'istituto, entro quindici giorni dalla comunicazione ricevuta.

**Art. 55** - Si applica l'allontanamento dell'alunno dalla classe, nei giorni di lezione, per i comportamenti di seguito indicati:

a. turbativa del regolare andamento delle lezioni; imposizione ai compagni di obblighi di qualsiasi natura; allontanamento, non autorizzato, dall'Istituto o dai locali o dai luoghi ove si svolgono le attività scolastiche; danni arrecati al patrimonio dell'Istituto e a beni e strutture di enti pubblici, organizzazioni e soggetti privati, anche in occasione di uscite dall'Istituto, di visite e viaggi di istruzione; utilizzo ripetuto in Istituto, o nel corso di attività esterne, di telefoni cellulari; utilizzo di dispositivi di riproduzione e registrazione del suono, di ripresa di immagini e di portatili di ogni tipo; presenza di tre note disciplinari dei docenti e/o del dirigente scolastico:

**da tre a cinque giorni**

b. turbativa grave del regolare andamento dell'attività di Istituto; danni gravi arrecati al patrimonio dell'Istituto e a beni e strutture di enti pubblici, organizzazioni e soggetti privati, anche in occasione di uscite dall'Istituto, di visite e viaggi di istruzione; comportamento pericoloso per l'incolumità delle persone; offesa alla morale, al decoro, alle istituzioni; oltraggio ad un organo dell'Istituto, al dirigente scolastico, al personale docente e non docente, agli altri alunni e a tutti i soggetti che collaborano con l'Istituto; molestia, violenza o ingiuria a terzi; consumo in Istituto di bevande alcoliche; furti.

**da sei a dieci giorni**

c. reiterate infrazioni disciplinari elencate nel presente articolo e agli articoli 48, 49 e 50; violenze e molestie a terzi, fisiche e psicologiche, gravi e ripetute, esercitate anche in forma collettiva; detenzione o uso di sostanze stupefacenti; illeciti commessi a danno dell'Istituto o nell'ambito delle attività scolastiche; fatti che violano la dignità ed il rispetto della persona; comportamento grave e pericoloso per l'incolumità delle persone; diffusione di immagini, suoni o filmati acquisiti in Istituto, qualora il Consiglio di classe deliberi di non richiedere la convocazione del Consiglio di Istituto:

**da undici a quindici giorni**

Il mancato ravvedimento e il perdurare di atteggiamenti scorretti comporteranno un aggravio delle sanzioni previste nei punti a., b. e c.

Nei periodi, non superiori a quindici giorni, di allontanamento dell'alunno dalle lezioni il dirigente scolastico favorisce i rapporti ed il dialogo con lo studente ed i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.

Avverso le sanzioni citate è ammesso ricorso scritto da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di garanzia d'Istituto.



### ***Le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto***

**Art. 56** – Il Consiglio di Istituto è competente per la sanzione che comporta L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA per periodi, riferiti a giorni di lezione, superiori a quindici, con riferimento alle tipologie elencate di seguito.

Essa viene comminata quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Periodo superiore a 15 gg ma non fino al termine dell'anno scolastico

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Fino al termine dell'anno scolastico

Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi). Tale sanzione viene comminata nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Esclusione dallo scrutinio finale

Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi).

Tale sanzione viene comminata nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La sanzione è stabilita previa convocazione dell'alunno e dei genitori, invitati ad esporre le proprie ragioni.

La sanzione deve essere comunicata in forma scritta ai genitori dello studente. Avverso le sanzioni citate è ammesso ricorso scritto da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'organo di garanzia d'istituto.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia



e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, l'Istituto promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

### ***L'Organo di garanzia***

**Art. 57** - L'Organo di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti, da un alunno e da un genitore, tutti non appartenenti alla classe dello studente che ha proposto ricorso avverso alla sanzione. Le funzioni di segretario sono affidate ad uno dei membri dell'organo.

I docenti e il genitore, e i rispettivi membri supplenti, sono designati dal Consiglio di Istituto al momento dell'insediamento, o in una fase successiva, e scelti tra i rappresentanti delle rispettive categorie. I membri così individuati restano in carica fino al termine del loro mandato.

Il Comitato studentesco designa invece annualmente l'alunno ed il suo supplente, scegliendo nell'ambito dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale.

L'organo di garanzia delibera a maggioranza dei componenti e con la presenza di almeno quattro membri; non è ammessa l'astensione e in caso di parità prevale il voto del presidente.

### ***Incompatibilità***

**Art. 58** – Non partecipa alla seduta del Consiglio d'Istituto - o dell'Organo di garanzia - il rappresentante della componente alunni nei cui confronti deve essere decisa – o confermata - la sanzione.

Non partecipano alla seduta i membri del Consiglio di Istituto che appartengono alla stessa classe dello studente, nei cui confronti deve essere decisa la sanzione, o quando tra loro sussistono rapporti di parentela.

Nel caso in cui i membri titolari dell'Organo di garanzia appartengano alla stessa classe dello studente che ha proposto ricorso – e comunque quando sussistano rapporti di parentela – subentrano i membri supplenti.

In assenza di rappresentanti eletti per una o più componenti o quando anche i membri supplenti appartengano alla stessa classe dello studente o quando tra membro supplente e studente sono presenti rapporti di parentela, subentra

- il docente più anziano dell'Istituto con contratto a tempo indeterminato;
- il genitore e l'alunno, rappresentanti di classe, più anziani.

### ***Competenze dell'Organo di garanzia***

**Art. 59** - L'Organo di garanzia è competente:

- sui ricorsi riguardanti le sanzioni disciplinari, compreso l'allontanamento dall'Istituto, presentati per iscritto dagli alunni entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione;



- sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, su richiesta scritta degli studenti e/o di chiunque vi abbia interesse.

L'Organo decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso contro la sanzione.

### **Ufficio scolastico regionale**

**Art. 60** – Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale di Bologna decide in via definitiva sui reclami scritti proposti dagli studenti, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel presente Regolamento; i reclami devono essere presentati entro quindici giorni dalla decisione assunta dall'Organo di Istituto.

### **Art. 61 - Valutazione del comportamento**

Il DPR 122/2009 come modificato dal DPR 135/2025 disciplina la valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado.

La VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO è riferita all'intero anno scolastico e improntata al rafforzamento del rispetto delle regole.

Le attività di Formazione Scuola – Lavoro (ex PCTO) hanno una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari secondo precisi criteri individuati nel PTOF.

### **Voto inferiore a sei**

#### scrutinio periodico

attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

#### scrutinio finale

Non ammissione alla classe successiva per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui, o mancanze disciplinari gravi e reiterate, atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

### **Voto pari a sei**

#### scrutinio finale

sospensione del giudizio di ammissione e assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione alla classe successiva.

La discussione avviene in sede di accertamento del recupero delle carenze formative /colloquio d'esame.



**Voto superiore a sei**  
scrutinio finale  
ammissione alla classe successiva

**- PARTE SESTA -****Art. 62**

– Al momento della conferma dell'iscrizione alla classe prima, i genitori e lo studente controfirmano il *Patto Educativo di Corresponsabilità*, documento elaborato e approvato dal Consiglio di Istituto, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studente e famiglia e il Regolamento d'Istituto.

Una copia dei seguenti documenti, anche illustrati nell'ambito delle attività di accoglienza di inizio anno, è pubblicato sul sito dell'istituto:

- *Statuto delle studentesse e degli studenti;*
- *Piano triennale dell'offerta formativa;*
- *Regolamento di Istituto;*
- *Patto educativo di corresponsabilità.*

**Art. 63** - Costituiscono parte integrante del presente Regolamento generale i **REGOLAMENTI SPECIFICI DELL'ISTITUTO** riguardanti le visite guidate e i viaggi d'istruzione, i laboratori, la palestra, la Formazione Scuola Lavoro.

**Art. 64** - Per quanto espressamente non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni normative stabilite dall'ordinamento.

**Art. 65** - Il presente Regolamento può subire - previa approvazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto - variazioni di qualsiasi natura. Nel verbale devono essere riportati il numero e il nome dei consiglieri che hanno approvato la variazione, che può essere dichiarata immediatamente esecutiva.

**Indice**

<b>TEMATICA</b>	<b>Pag.</b>
<i>Gli organi collegiali</i>	1
<i>Il Consiglio di Istituto</i>	1
<i>La Giunta esecutiva</i>	2
<i>Il Collegio docenti</i>	2
<i>Il Consiglio di classe</i>	3
<i>Il Comitato per la valutazione dei docenti</i>	3
<i>Assemblee e comitati dei genitori</i>	4
<i>Assemblee e comitati degli studenti</i>	4
<i>La Biblioteca</i>	7
<i>Norme di funzionamento dell'Istituto</i>	8
<i>Ricevimento genitori</i>	8
<i>Piano delle iniziative in orario extracurricolare</i>	8
<i>Gruppi culturali</i>	8
<i>Utilizzazione delle aule</i>	8
<i>Ingresso e uscita dall'Istituto</i>	8
<i>Intervallo</i>	8
<i>Ritardi</i>	9
<i>Assenze</i>	9
<i>Uscita dalle aule</i>	9
<i>Uscita anticipata</i>	9
<i>Astensioni collettive</i>	9
<i>Grave indisposizione di un alunno</i>	9
<i>Registrazione delle assenze</i>	10
<i>Esperti</i>	10
<i>Attrezzature</i>	10
<i>Palestra</i>	10
<i>Danni</i>	10
<i>Divieto di fumo</i>	10
<i>Telefoni cellulari</i>	10
<i>Dispositivi di riproduzione e registrazione del suono, di ripresa di immagini e portatili di ogni tipo</i>	11
<i>Rifiuti</i>	11
<i>Norme di abbigliamento</i>	11
<i>Regolamento di disciplina per gli alunni</i>	12
<i>Sanzioni</i>	12
<i>Cyberbullismo</i>	13
<i>L'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni</i>	14
<i>L'allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni</i>	14
<i>Le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto</i>	16
<i>L'Organo di garanzia</i>	17
<i>Incompatibilità</i>	17
<i>Competenze dell'Organo di garanzia</i>	17
<i>Ufficio scolastico regionale</i>	18
<i>Valutazione del comportamento</i>	18
<i>Regolamenti specifici dell'Istituto</i>	20
<i>Variazioni al Regolamento d'istituto</i>	20